



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

ART. 1 _Oggetto e ambito di applicazione

Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato l'Albo dei Fornitori on-line per le Aziende ed i Professionisti del Comune di Valeggio sul Mincio.

L'albo dei fornitori, è lo strumento con cui il Comune di Valeggio sul Mincio procede all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i servizi di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali. La struttura preposta alla gestione dell'Albo è il Settore Lavori pubblici servizi e Manutenzioni /Settore Affari Generali.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale del Comune di Valeggio sul Mincio <https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it>;

Gli scopi che il Comune di Valeggio sul Mincio persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore del Comune di Valeggio sul Mincio nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire anche al Comune di Valeggio sul Mincio uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici vigente (D.Lgs. 36/2023).

ART. 2 _Campo di applicazione

L'Albo è utilizzato dal Comune di Valeggio sul Mincio nei seguenti casi:

- selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
- invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023;
- selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali;

nei limiti delle soglie per lavori servizi e forniture e per servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, ~~qui~~ previsti dall'art.14 del D.Lgs n.36/2023.

La selezione dei fornitori è effettuata dal Comune di Valeggio sul Mincio. Ai fornitori e ai Professionisti sarà richiesto di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo al momento dell'affidamento delle singole procedure.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette al Comune di Valeggio sul Mincio l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Valeggio sul Mincio né vincola il Comune di Valeggio sul Mincio a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

La stazione appaltante rimane libera inoltre di non individuare gli operatori economici da consultare mediante elenco, utilizzando, invece, un avviso di indagine di mercato.

ART. 3 _Principi

Il Comune di Valeggio sul Mincio nell'utilizzo del presente Albo, si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

ART. 4 _Albo dei Fornitori on line – Struttura

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale del Comune di Valeggio sul Mincio.

- Il Comune di Valeggio sul Mincio utilizza l'Albo dei fornitori on-line come strumento idoneo all'identificazione delle ditte qualificate a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di beni, servizi e lavori della stessa.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte delle Ditte interessate secondo le modalità descritte nell'art. 9.
- L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse del Comune di Valeggio sul Mincio, per cui la scelta delle ditte da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile del Comune di Valeggio sul Mincio.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto al fornitore di essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dal Comune di Valeggio sul Mincio.
- il Comune di Valeggio sul Mincio si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quelle Ditte che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo.

ART. 5 _Utilizzo dell'Albo

L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 sia in relazione a procedure telematiche che in relazione a procedure tradizionali e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:

- sia in caso di adozione di procedure tradizionali che di procedure telematiche *del* Comune di Valeggio sul Mincio, ai sensi delle disposizioni vigenti, attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza.
- l'invito sarà rivolto ai fornitori individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione proporzionalità e trasparenza, evitando, salvo i casi eccezionali previsti dall'art. 3 comma 4 allegato II.1 del Codice dei Contratti pubblici (es. impossibilità o oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura) il ricorso al sorteggio o ad altri metodi di estrazione casuale dei nominativi. I criteri di selezione dovranno essere di volta in volta indicati nella determina a contrattare o in altro atto equivalente.
- in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, il Comune di Valeggio sul Mincio si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

ART. 6 _Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune di Valeggio sul Mincio nel rispetto del principio di trasparenza. L'avviso verrà pubblicato sul Portale internet del Comune di Valeggio sul Mincio.

Il Comune di Valeggio sul Mincio si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

ART. 7 _Soggetti ammessi all'iscrizione

Possono presentare domanda d'iscrizione all'Albo tutti gli Operatori Economici così come individuati dall'art. 65 del D.Lgs 36/2023 e dell' Allegato II.1 e in possesso dei requisiti di cui al Titolo IV del medesimo D. Lgs.

Gli Operatori Economici che intendono presentare domanda d'iscrizione all'Albo devono essere preventivamente registrati ed in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, richiamati nell'articolo che segue.

Con riferimento ai Consorzi, l'iscrizione è consentita anche da parte dei soggetti economici consorziati, in forma singola. Tuttavia se invitati, tali Consorzi potranno partecipare alla procedura di gara potendo concorrere solamente in proprio oppure per i consorziati già qualificati nell'Elenco. Si rileva, perciò, che i singoli consorziati potranno partecipare ad una procedura solamente in un'unica forma, cioè singolarmente o come consorziati nell'ambito del consorzio partecipante, pena l'esclusione di entrambi.

I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del D.Lgs.36/2023- non sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco sotto tale forma giuridica. L'Operatore Economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge), a condizione che i soggetti raggruppati siano singolarmente qualificati nell'Elenco alla data di presentazione dell'offerta, pena l'irricevibilità della stessa.

Per le categorie di servizi professionali di ingegneria e architettura non è consentito iscriversi nella medesima categoria merceologica in qualità di professionista singolo ed associato.

ART. 8 _Requisiti per l'iscrizione all'Albo

a) Requisiti di ordine generale

Per essere iscritto all'Albo in capo all'Operatore Economico non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art 94 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e devono rispettare i requisiti di Capo II e Capo III del D.Lgs 36/2023 .

L'Operatore Economico attesta il possesso dei requisiti di ordine generale per se e per i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione l'Operatore Economico oltre ad incorrere nelle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., sarà segnalato all'ANAC per i conseguenti provvedimenti secondo quanto previsto dall'art. 94, 95,96, 97, 98 del del D.Lgs 36/2023.

b) Requisiti di idoneità professionale

Gli Operatori Economici che intendono presentare domanda d'iscrizione all'Albo devono attestare, se pertinente con la natura dell'operatore economico, l'iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso gli ordini professionali, con dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

c) Requisiti di capacità tecnico – economica

Per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a € 150.000, gli Operatori Economici non siano già in possesso della certificazione SOA devono possedere i requisiti di cui all'art.28 del DPR n.34/2000:

Per l'esecuzione dei lavori di importo superiore a € 150.000, è necessario che l'Operatore Economico sia in possesso di certificato SOA; nella domanda di iscrizione gli Operatori Economici sono quindi tenuti a dichiarare il possesso delle attestazioni SOA con specifica menzione di categorie e classifiche possedute.

Per l'iscrizione alla sezione dei servizi di architettura ed ingegneria gli Operatori Economici dovranno presentare la seguente documentazione, utile a dettagliare la specifica professionalità e l'esperienza maturata:

Curriculum Vitae professionale redatto su modello europeo.

ART. 9 _Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. Le ditte interessate potranno collegarsi al portale <https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it> dove sarà inserito apposito link alla piattaforma telematica di gestione dell'Albo fornitori.

La ditta che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Durante la procedura di iscrizione all'albo fornitori, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma.

Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione tramite piattaforma dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

ART. 10 _Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

Il Comune di Valeggio sul Mincio si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese;

- La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.
- La mancata risposta alle richieste di documentazione del Comune di Valeggio sul Mincio, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore verrà interrotto;
- Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura del Comune di Valeggio sul Mincio preposta alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Tale maggiore termine deve essere tempestivamente comunicato agli operatori economici.

Il Comune di Valeggio sul Mincio comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il Comune di Valeggio sul Mincio verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del Comune di Valeggio sul Mincio visibile sul portale <https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it>

ART. 11_ Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

Il Comune di Valeggio sul Mincio provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che esse operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dalla ditta in sede di gara. Al completamento delle forniture possono essere compilate da parte dei Settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

ART. 12_ Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuate a cura e responsabilità della singola ditta.

La ditta iscritta è tenuta periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

La ditta iscritta è obbligata ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso il Comune di Valeggio sul Mincio è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, il Comune di Valeggio sul Mincio qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

ART. 13_ Durata dell'iscrizione

Le Imprese e i Professionisti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 14. In ogni caso viene richiesto, ogni 12 mesi, un rinnovo atto a confermare l'interesse dell'Operatore Economico a rimanere iscritto all'Albo e a condurre un opportuno aggiornamento dei dati dichiarati in sede di registrazione/iscrizione.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore le stesse devono essere inserite nel portale con le tempistiche di cui all'art.12 e si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 9, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 14 _Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli artt. 94 e segg. e 100 del D.Lgs. 36/2023.

Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dall'avvenuto accertamento.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo, può sospendere il fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso nei casi sotto specificati.

Il provvedimento di sospensione consiste in una temporanea esclusione dell'Operatore Economico abilitato dall'Albo. Si procede alla sospensione dell'Operatore Economico dall'Albo nei seguenti casi:

a) mancata comunicazione delle attestazioni e/o informazioni e/o dati variati ad aggiornamento di quelli forniti con la domanda di iscrizione e/o di ogni altra informazione richiesta dal Comune;

b) esito negativo di una verifica sul possesso dei requisiti condotta da parte del Comune, fino a che è in corso un'istruttoria di approfondimento con l'Operatore Economico;

c) quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento dell'Operatore Economico;

d) quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di prestazioni affidate all'Operatore Economico e negli altri casi opportunamente motivati dal Comune.

La sospensione ha durata variabile a seconda dei casi sopraesposti, in particolare durerà per tutto il periodo necessario al Comune per condurre le procedure di accertamento, per il periodo necessario a risolvere la procedura di concordato preventivo o fallimento o, infine, per il tempo necessario all'Operatore Economico per fornire i dati essenziali per la domanda di iscrizione compresi gli aggiornamenti e ogni altra informazione richiesta dal Comune.

Del provvedimento di sospensione dall'Elenco verrà data tempestiva comunicazione all'Operatore Economico tramite PEC.

Nel periodo di sospensione l'Operatore Economico, salvo diversa decisione motivata del Comune, non sarà invitato a partecipare alla procedura di scelta del contraente.

Decorsi i termini della sospensione, il Comune procederà con la determinazione in merito alla riammissione all'Elenco o alla Cancellazione dello stesso, notificando, tramite PEC, la relativa decisione all'Operatore Economico.

La Comune procederà alla cancellazione dell'Operatore Economico dall'Elenco nei seguenti casi:

a) cessazione di attività dell'Operatore Economico;

b) richiesta tramite PEC dell'Operatore Economico;

c) perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo (in tal caso la cancellazione può riguardare anche solo specifiche categorie dell'albero merceologico);

d) sopravvenienza di una causa di esclusione dell'Operatore Economico dai pubblici appalti secondo la legislazione vigente, ivi compreso il Titolo IV Capo II ed il Capo III del D.Lgs 36/2023 e-s.m.i.;

e) dichiarazioni mendaci rese in fase di presentazione della domanda di iscrizione, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità, per le quali l'Operatore Economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;

f) accertamento di irregolarità da parte dell'Operatore Economico negli adempimenti contributivi e previdenziali (DURC irregolare);

g) accertamento da parte del Comune di gravi irregolarità, compresi i ritardi, nello svolgimento delle prestazioni;

h) emissione, da parte della competente Prefettura, di comunicazioni negative riguardanti l'Operatore Economico ai sensi del Decreto Legislativo n.159 del 2011 e s.m.i.;

i) provvedimenti interdittivi in relazione alla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.;

j) mancata comunicazione delle attestazioni e/o informazioni e/o dati variati rispetto a quelli forniti con la domanda di iscrizione decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di sospensione dall'Elenco di cui al precedente comma 1 lettera e;

m) in ogni altro caso per il quale il Comune ritenga necessaria, con adeguata motivazione, la cancellazione dell'operatore Economico dall'Albo;

n) mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Il provvedimento di cancellazione comporta che l'Operatore Economico non sarà più consultato nell'ambito della procedura di scelta del contraente svolta tramite ricorso all'Albo.

Non potrà essere presentata dall'Operatore Economico una nuova domanda di iscrizione prima di 12 mesi dall'avvenuta cancellazione.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la cancellazione, il Comune ne darà comunicazione tramite PEC all'Operatore Economico. Lo stesso potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Comune. Il Comune nei 30 (trenta) giorni successivi istruirà le giustificazioni.

Qualora le eventuali giustificazioni non siano ritenute sufficienti dal Comune verrà notificato all'Operatore Economico il provvedimento di cancellazione dall'Albo tramite PEC entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

ART. 15 _Trattamento dati personali

Il Comune di Valeggio sul Mincio garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 16 _Controversie

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto ha competenza in via esclusiva a giudicare le eventuali controversie che dovessero derivare dal presente regolamento e, piu' in generale, dall'Albo Fornitori del comune di Valeggio sul Mincio. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 17_ Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 36/2023. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.

ART. 18 _Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio on line.